

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO FIERISTICO PER L'AGRICOLTURA "LA NOCCHIA"

Presso la sede dell'Università Agraria di Tolfa, sita in Tolfa piazza Vittorio veneto n. 12

TRA

UNIVERSITÀ AGRARIA DI TOLFA, con sede legale in Tolfa (RM), Piazza Vittorio Veneto 12, CF: 83900000585 e P.IVA: 02145141004, a mezzo del Legale Rappresentante Presidente Vincenzo Spanò, nato a Maropati il 06/09/1968 e residente a Tolfa in via Annibal Caro 20, di seguito denominato CONCEDENTE

E

ASSOCIAZIONE MC RUGGED, con sede in Tolfa (RM), in via Annibal Caro 158, C.F.: 91078130589 e P.IVA: 15243431002 a mezzo del Legale Rappresentante Presidente Bartoli Emiliano, nato a Civitavecchia il 22/03/1974 e residente ad Allumiere in via Monte Roncone n.36, di seguito denominato AFFIDATARIO

PREMESSO CHE

- il Comune di Tolfa e l'Università Agraria di Tolfa hanno approvato un protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative comuni tendenti allo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle peculiarità e delle attività tradizionali tipiche (Deliberazione del Consigli di Amministrazione dell'U.A. n. 8 del 11/07/2002), tra le quali era compresa la realizzazione di un Centro Fieristico in loc. La nocchia già oggetto di finanziamento Regionale;
- il protocollo prevedeva che in caso di affidamento a terzi della gestione dei progetti realizzati le parti concordano sulla preventiva definizione delle procedure o dei sistemi di affidamento;
- il Comune di Tolfa ha provveduto alla progettazione dell'intervento, alla validazione dello stesso previa acquisizione dei pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente, ed alla successiva realizzazione del Polo fieristico avvalendosi del finanziamento regionale concesso;
- l'area insiste sul terreno di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa di superficie pari a circa ha 5.00.00 e distinto in Catasto del comune di Tolfa al Foglio 51 particelle 105 – 107 – 109 – 112 – 111/p;
- per tale area la Regione Lazio – Assessorato Usi Civici ha autorizzato il cambio di destinazione d'uso del terreno da destinare a Polo fieristico per l'agricoltura con determinazione n. G1973 del 10/10/2005;
- su tale progetto, a seguito di indizione di specifica Conferenza dei Servizi a cura del Comune di Tolfa, sono stati rilasciati i relativi pareri e nulla osta quali:
 - ✓ parere ai sensi della L.R. 72/75 e della D.G.R. 2649/99 da parte del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile con nota prot. 80603 del 17/05/2004
 - ✓ parere ai sensi dell'art. 19 delle norme di attuazione del P.A.I. da parte della Regione Lazio – Autorità del Bacini Regionali con nota prot. 143220 del 16/03/2004
 - ✓ parere della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota prot. 41704 del 20/09/2004
 - ✓ parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. 17787 del 21/05/2004
 - ✓ vincolo idrogeologico con nota della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Dir. Reg. Ambiente e Protezione Civile – area 8 Difesa del Suolo – prot. 174672 del 08/10/2004

- ✓ parere Regione Lazio Dipartimento Regionale Agricoltura con nota prot. 92205 del 09/08/2004
 - ✓ parere Autorità dei Bacini Regionali del Lazio con nota 108605 del 2005
 - ✓ parere Provincia di Roma ai fini del Vincolo Idrogeologico
- negli anni 2005 – 2006 l’opera è stata realizzata a cura e spese del Comune di Tolfa e successivamente il Polo Fieristico è stato utilizzato per iniziative e manifestazione sportive e ludico ricreative all’aria aperta con particolare riferimento alla valorizzazione del cavallo maremmano tolfetano e per eventi fieristici – sportivi vari legati al mondo giovanile ed agli sport all’aria aperta;
 - l’attuale gestione da parte dei due Enti non riesce a valorizzare al meglio le potenzialità della struttura che, tra l’altro, necessita di opere di manutenzione e riqualificazione che la rendano ancora più utile alle finalità per cui è stata realizzata;
 - il Comune di Tolfa e l’Università agraria di Tolfa hanno pertanto concordato sulla opportunità di ricercare attraverso un procedimento di evidenza pubblica, un soggetto che operi sul territorio cui affidare la gestione del Polo fieristico per l’agricoltura “La Nocchia” sulla base di un progetto di gestione e valorizzazione da realizzarsi a totale carico del proponente (nota prot. 227 del 19/02/2021 e nota prot. 2319 del 23/02/2021)
 - l’Università Agraria di Tolfa, con delibera del CDA n. 44/2021 del 22/02/2021, ha indetto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la gestione del Polo Fieristico per l’agricoltura “La Nocchia” e nominato la commissione giudicatrice composta da 3 membri del CDA dell’Università Agraria e da un tecnico del Comune di Tolfa;
 - in data 06/04/2021 l’avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Università Agraria di Tolfa con scadenza fissata per la presentazione della manifestazione di interesse al 16/04/2021;
 - entro la data di scadenza è pervenuta l’unica manifestazione di interesse con protocollo n. 399 del 16/04/2021;
 - la commissione giudicatrice ha valutato gli elaborati presentati con la manifestazione di interesse ritenendoli convenienti, ammissibili e coerenti con l’avviso pubblicato, richiedendo però un’integrazione esplicativa (prot. 558 del 28/05/2021);
 - l’Associazione MC Rugged fornisce le integrazioni richieste (prot. 564 del 28/05/2021) che vengono valutate in maniera positiva come il resto della documentazione già esaminata;
 - l’Università Agraria di Tolfa, con delibera n. 119/2021 del 05/07/2021 affida all’Associazione MC Rugged la gestione del Polo Fieristico per l’agricoltura “La Nocchia” e comunica contestualmente l’avvenuta assegnazione al Comune di Tolfa con nota prot. 684 del 05/07/2021, chiedendo inoltre al Comune collaborazione alla stesura della presente Convenzione;
 - il Comune di Tolfa, con nota prot. 705 dello 08/07/2021 prende atto del completamento dell’iter procedimentale relativo all’affidamento in gestione del Polo fieristico per l’agricoltura “La Nocchia” e comunica piena disponibilità alla collaborazione per la stesura e la sottoscrizione della convenzione d’uso.

TUTTO CIÒ PREMESSO

i predetti COMPARENTI volendo tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, convengono e stipulano la presente convenzione:

ART. 1 - FINALITÀ

Con la presente convenzione l'Università Agraria di Tolfa ed il Comune di Tolfa tendono alla realizzazione delle seguenti finalità, che considerano di rilevante interesse per la comunità:

- Concorrere in modo determinante alla promozione del territorio ed al potenziamento della pratica di attività all'aria aperta;
- Valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- Realizzare una gestione di servizi socialmente rilevanti con la collaborazione di soggetti appartenenti alla comunità tolfetana quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata";
- Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- Ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico dell'Università Agraria e del Comune.

L'affidatario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di condividere.

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto dell'affidamento la gestione del Polo Fieristico per l'Agricoltura "La Nocchia" sito su terreno in loc. La Nocchia di proprietà dell'Università Agraria, distinto in Catasto al Foglio 51 del Comune di Tolfa particelle 105 – 107 – 109 – 111/p – 112 ed avente superficie di ha 5.00.00 circa; è esclusa dalla presente convenzione la struttura censita alla particella 101 che manterrà la funzionalità attuale.

Il patrimonio che viene concesso in gestione è costituito dall'area meglio specificata in premessa ove insistono manufatti, recinzioni, campi gara nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come da planimetria allegata al presente atto (All. A).

La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti all'uso del bene.

In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

L'affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna alla realizzazione del progetto presentato a seguito del bando pubblico e della relazione che lo accompagna. Il progetto tecnico e la relazione (contenente la proposta di gestione) sono allegati alla presente convenzione (All. B e C).

L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico dell'affidatario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'Università Agraria e al Comune di Tolfa l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo del concedente nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

È vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della convenzione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha decorrenza dalla data della stipula del presente atto e durata pari ad anni 30 (trenta). Detta durata è condizionata all'effettiva realizzazione del progetto proposto dall'Associazione che, nella sua offerta, ha condizionato la realizzazione di una seconda fase all'ottenimento di specifici finanziamenti. Si concorda pertanto che la mancata realizzazione della fase 2 del progetto presentato comporterà una ridefinizione della presente convenzione riguardo alla durata ed all'eventuale canone.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 4 - CANONE E SPESE GESTIONE

Per il periodo iniziale di 15 (quindici) anni l'affidatario dovrà corrispondere all'Università Agraria di Tolfa un canone annuo pari a 123,00 (centoventitre,00) euro annui. Le parti si riservano di concordare un canone per il periodo rimanente della concessione sulla base delle potenzialità economiche che la struttura potrà esprimere al termine della prima fase.

L'affidatario dovrà farsi carico delle spese relative all'approvvigionamento di acqua, energia elettrica, gas e quant'altro necessario al funzionamento del bene affidato in gestione ivi compresa la tassa per la raccolta dei rifiuti, se dovuta.

Il concedente dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di al precedente comma comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente contratto secondo i tempi e le modalità in essi stabiliti, nonché ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione delle attività che, seppure non espressamente indicate nel presente contratto, devono intendersi ricomprese nel suo oggetto e, conseguentemente, nell'esecuzione dello stesso, nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore.

ART. 5 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Università Agraria;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- cessione dell'affidamento.

L'affidamento può essere revocato o sospeso nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei casi seguenti, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata;
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- chiusura ingiustificata del complesso o di sue parti rilevanti per periodi prolungati senza giustificati motivi;
- reiterato mancato rispetto dei calendari delle manifestazioni concordate con l'Università Agraria ed il Comune di Tolfa.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Università Agraria almeno tre mesi prima.

Art. 6 — INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO

L'affidatario è tenuto alla esecuzione dei lavori e degli adempimenti necessari alla funzionalità ed alla messa a norma e sicurezza dell'impianto. In particolare l'affidatario, anche in ottemperanza al suo progetto gestionale, si impegna a realizzare le opere proposte in sede di manifestazione di interesse con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia. A tal fine è allegata alla presente convenzione il progetto e la relazione proposti dall'affidatario in sede di gara ed approvati dalla commissione giudicatrice nominata per la manifestazione di interesse (All. B e C).

La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese dell'affidatario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.

Le opere che comportano modifiche dell'aspetto esteriore dell'impianto devono essere autorizzate dal Comune di Tolfa e dagli altri Enti preposti.

Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spetti all'affidatario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c.. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01.

È fatto divieto all'affidatario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Università Agraria di Tolfa e del Comune di Tolfa.

ART. 7 — MANUTENZIONI E UTENZE

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché alle eventuali utenze dell'impianto.

Sono, altresì, a carico dell'affidatario la manutenzione ordinaria del verde, la pulizia delle aree esterne e delle recinzioni perimetrali dell'impianto.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

L'affidatario solleva l'Università Agraria di Tolfa ed il Comune di Tolfa da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta dell'affidatario. In conseguenza, durante il periodo oggetto della presente convenzione ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto grava sull'affidatario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

L'affidatario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere l'Università Agraria sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il personale utilizzato dall'affidatario, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Prima della consegna dell'impianto ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

L'affidatario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a 500.000 Euro.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente all'Università Agraria di Tolfa. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico dell'affidatario.

Dette polizze assicurative devono essere depositate presso l'Università Agraria all'atto della stipula della concessione.

L'affidatario conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:

- La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
- Il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione dell'affidatario;
- La riscossione delle quote previste dal tariffario;
- L'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- L'approntamento delle attrezzature sportive, ludico ricreative ed espositive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;

- La fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (servizi igienici, spazi tecnici, biglietteria ecc.);
- L'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- L'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e programmate di competenza.

L'affidatario è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:

- sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
- sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza sul lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di pubblica sicurezza;
- in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quanto previsto dal Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'affidatario assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutte le prescrizioni riportate nel presente contratto, obbligandosi inoltre a sollevare il concedente da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per ogni singola attività l'affidatario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete all'affidatario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso.

L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività dei propri associati, a proporre attività dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 10 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'utilizzo del complesso fieristico, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive, ludico ricreative ed espositive ed altre similari.

- L'impianto è messo a disposizione a titolo gratuito per le seguenti attività:
- Per n. 30 giorni durante lo svolgimento della manifestazione annuale del Torneo dei Butteri da parte della Pro Loco e del Comune di Tolfa;
- Per n. 12 giorni per ciascun anno – anche non consecutivi - all'Università Agraria di Tolfa per lo svolgimento di iniziative volte alla valorizzazione delle razze maremmane equine e bovine e dei prodotti del territorio;

È consentito l'uso ad altre associazioni del territorio per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi compatibili con l'impianto ed approvati dagli Enti (U.A. E Comune) per almeno 4 settimane per ciascun anno di gestione con modalità da concordarsi con Comune e U.A.

ART. 11 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente l'affidatario come pure dell'attività del custode e degli oneri connessi.

ART. 12 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

Nell'ambito del complesso all'affidatario è consentito, previa acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni:

- l'esercizio di vendita di articoli legati alle attività svolte nella struttura;
- esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- il diritto di esclusiva di pubblicità;
- l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in genere;
- la locazione a pagamento dell'uso dell'impianto;
- l'esercizio di attività formative (laboratori, equitazione, attività sportive ecc.) a pagamento. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario.

ART. 13 - TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare ai terzi utilizzatori le tariffe approvate dal concedente nonché le eventuali agevolazioni previste dalla presente convenzione.

I relativi importi sono introitati dall'affidatario a titolo di copertura di quota parte delle proprie spese. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile.

ART. 14 - GESTIONE ECONOMICA

La particolare forma di affidamento della gestione del Polo fieristico per l'Agricoltura impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali il concedente possono prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento incentrata ed in uscita.

ART. 15 – PENALI E REVOCA

In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il concedente dichiara, previa diffida inoltrata all'affidatario, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il concedente può disporre, altresì, la revoca della convenzione nei seguenti casi:

- realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo del Polo;

- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal concedente;
- scioglimento e/o estinzione dell'affidatario;
- cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;
- grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto.

L'affidatario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con l'obbligo di preavviso di 4 (quattro) mesi.

ART. 16 – CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

Contestualmente alla consegna, deve essere redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale nel quale deve essere riportato lo stato di consistenza dell'impianto, ivi inclusi i beni mobili, ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento dell'impianto con eventuale documentazione fotografica.

Analogo verbale deve essere redatto al termine della durata della convenzione.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto deve essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà degli stessi. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

ART. 17 -SPESE CONTRATTUALI -IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'affidatario.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Civitavecchia.

ART. 21 -DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale ed al Regolamento per la Gestione dei Beni dell'Università Agraria di Tolfa.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Tolfa per presa visione come Ente istituzionale coinvolto nel procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto tra le parti.

Tolfa li 4/10/2021

Per l'Università Agraria di Tolfa

Per l'Associazione Motoclub Rugged

Il Presidente

Il Presidente
